



In NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ROMA SEZIONE Sez.XIII°
N. RG.68803-11
REPUBBLICA ITALIANA
Il Giudice **dott. cons. Massimo Moriconi**
nella causa tra

(...)(avv.to Pietro Di Tosto)
attrice

E

(...) (avv.Michele Turso)
convenuta in riconvenzionale

E

(...) (avv.Vito Villani)
convenuto in riconvenzionale

E

spa (...)i in persona del suo legale rappresentante pro tempore (avv.to Marco Vincenti)
convenuta

ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, alla pubblica udienza del 17.12.2015 dando lettura del dispositivo e della presente motivazione, facente parte integrale del verbale di udienza, la seguente

S E N T E N Z A

letti gli atti e le istanze delle parti,
osserva:

-1- La vicenda e le responsabilità

La motivazione che segue è stata redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies (aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 secondo cui *gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalita' telematiche sono redatti in maniera sintetica.*

Poiché già la novella di cui alla l. 18 giugno 2009, n. 69 era intervenuta sugli artt.132 cpc e 118 att.cpc , prevedendo che la sentenza va motivata con una **concisa e succinta** esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, occorre attribuire al nuovo intervento un qualche significato sostanziale, che tale non sarebbe se si ritenesse che l'innovazione ultima sia puramente ripetitiva - mero sinonimo- del concetto già precedentemente espresso.

La necessità di smaltimento dei ruoli esorbitanti e le prescrizioni di legge e regolamentari (cfr. Strasburgo 2) circa la necessità di contenere la durata della causa, impongono pertanto applicazione di uno stile motivazionale **sintetico** che è stile più stringente di previgente alla disposizione dell'art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, d.l.83/2015.

*

L'attrice assume di essere stata investita dallo scooter tg DE46460 di proprietà di A S. condotto da N A , il giorno 15.12.2010 alle ore 8,30 allorché stava attraversando via Casale di San Basilio, riportando lesioni personali. I convenuti assumevano la esclusiva responsabilità del pedone e chiedevano di essere risarciti dei danni alla persona ed al veicolo.

Le ragioni del (parziale) accoglimento della domanda dell'attrice e dell'inammissibilità (rectius: improcedibilità) delle (comunque infondate) domande riconvenzionali dei convenuti S ed A sono le seguenti:

- a. Non vi è alcun dubbio, all'esito dell'esame della documentazione prodotta, del rapporto della Polizia Municipale, e di una appropriata valutazione delle dichiarazioni dei testi ¹ che la responsabilità per il sinistro sia da addebitare (non esclusivamente) a N A . Il giovanissimo conducente dello scooter si districava con le usuali (a tali mezzi ed a molti ragazzi di quell'età) quanto pericolose ed imprevedibili rapide manovre a zig zag (come credibilmente dichiarato ai vigili dalla D) fra l'intenso (cfr. verbale PM) traffico mattutino urbano. Ché, se avesse mantenuto una condotta di guida più prudente, l'incidente non si sarebbe verificato .

¹ amici dell'Amoruso, che non venivano reperiti in loco dalla PM, le cui dichiarazioni non si ritengono sufficientemente attendibili e conferenti per una soluzione diversa da quella esposta nella motivazione

- b. Convergono su tale convincimento la mancata ingiustificata comparizione in mediazione della proprietaria del ciclomotore e dello stesso conducente N A dal quale il giudice ritrae gravi elementi di prova per ritenere non convincente la ricostruzione dei fatti offerta dai convenuti in riconvenzionale, se non per l'assunto dell'attraversamento della D fuori dalle strisce pedonali, presenti a circa 30 metri dal punto dell'investimento (cfr. verbale P.M.), il che impone di attribuire all'attrice danneggiata un moderato (15%) concorso di colpa (si era in pieno giorno ed ottima visibilità per cui se il conducente dello scooter non avesse guidato in modo scriteriato, altro e diverso sarebbe stato l'esito della vicenda)
- c. Avendo avanzato domande riconvenzionali, la proprietaria del ciclomotore ed il conducente N A avevano l'onere, presidiato da improcedibilità, di introdurre domanda di mediazione ovvero partecipare alla già incardinata mediazione, versando in essa il contenuto delle loro domande.

-2- La proposta del giudice ex art.185 bis e la mediazione demandata

Con ordinanza del 26.6.2014 il giudice così provvedeva:

"Si ritiene che in relazione all'istruttoria fin qui espletata ed ai provvedimenti già emessi dal Giudice, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo. Infatti, considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una tale soluzione, che va assunta in un'ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per tutte. Il giudice pertanto si astiene dall'assumere eventuali ulteriori provvedimenti istruttori, rinviando all'esito ogni determinazione.

Invero la controversia non ha fatto emergere questioni di diritto complesse, e dubbi tali da richiedere approfondite analisi e difficili interpretazioni dei testi normativi.

Lo si dice in quanto la condizione postulata dall'art.185 bis (come introdotto dall'art.77 del d.l.21.6.2013 n.69 conv.nella l.9.8.2013 n.98) della *esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto*, trova il suo fondamento logico nell'evidente dato comune che è meno arduo pervenire ad un accordo conciliativo o transattivo se il quadro normativo dentro il quale si muovono le richieste, le pretese e le articolazioni argomentative delle parti sia fin dall'inizio sufficientemente stabile, chiaro e in quanto tale prevedibile nell'esito applicativo che il Giudice ne dovrà fare.

Anche la natura ed il valore della controversia in un'accezione rapportata ai soggetti in causa, sono idonei a propiziare la formulazione di una proposta da parte del Giudice ai sensi della norma citata.

La quale, trattandosi di norma processuale, in applicazione del principio *tempus regit actum*, è applicabile anche ai procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore.

In particolare si formula la proposta in calce sviluppata, che è parte integrante di questa ordinanza.

Benchè la legge non preveda che la proposta formulata dal Giudice ai sensi dell'art.185 bis cpc debba essere motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro impugnazione, e la proposta ovviamente non lo è, non avendo natura decisionale); tuttavia si indicano alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente.

Sotto tale ultimo profilo, vale a dire la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall'ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce della proposta del Giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà, è possibile prevedere, anche all'interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del Giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato.

Va infine precisato che la proposta del Giudice non è disgiunta da una certa dose di equità che ben si attaglia a questa fase.

Alle parti si assegna termine fino alla data del 30.10.2014 per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base di tale proposta.

Dalla eventuale infruttuosa scadenza del suddetto termine, decorrerà quello ulteriore di gg.15 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell'art.5 del decreto; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto.

Viene infine fissata un'udienza alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo (relativamente alla sola proposta del giudice), anche al fine di consentire l'eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt.91 e 96 III° cpc."

Proponeva quindi *il pagamento a favore di (...)ed a carico di Genertel spa della somma di €.40.000,00 oltre ad €.4.000,00 più accessori, per compensi e spese di questo giudizio. Spese compensate fra i restanti. Irripetibili quelle di CTU.*

Evidentemente non raggiunto l'accordo sulla proposta, al procedimento di mediazione introdotto dall'attrice partecipava l'assicurazione, mentre i convenuti in riconvenzionale restavano assenti.

Dal verbale redatto dal mediatore risulta quanto segue:

- l'attrice non era presente di persona, ed in sua vece era presente un avvocato che si dichiarava *procuratrice speciale della signora T.D. ed in sostituzione dell'avv.Pietro Di Tosto*
- l'assicurazione Genertel era presente a mezzo di procuratore speciale nella persona di un avvocato (non quello in delega nella costituzione, né in sua sostituzione, sic) che depositava copia della procura speciale

- A S e N A non erano presenti avendo inviato un fax con il quale informavano della loro volontà di non partecipare alla mediazione

Da quanto precede emerge che:

- L'attrice NON era regolarmente presente personalmente in mediazione e neppure si può ritenere corretta una sua rappresentanza sostanziale da parte di altro soggetto non essendo stata prodotta ed acquisita dal mediatore copia della procura speciale rilasciata asseritamente dalla D all'avv. Maria Rosaria Guarino. Nel procedimento di mediazione la parte persona fisica (con ciò escludendosi ovviamente persone giuridiche *et similia*) deve comparire personalmente, assistita da un avvocato come espressamente richiesto dall'art. 8 primo comma terzo periodo *decr.lgs.28/2010*². Eccezionalmente può ammettersi la rappresentanza a mezzo procura speciale, laddove sussistano validi e comprovati motivi che impediscano la partecipazione personale.

Fra l'altro una rappresentanza fondata su una mera procura NON notarile come in questo caso difficilmente può propiziare un accordo. E non soltanto perché solo la parte personalmente sa cosa gli interessa veramente, cosa è rinunciabile e cosa non lo è e via dicendo. Ma anche perché solo in questo modo le altre parti possono essere sicure di concludere un accordo valido ed efficace, immune da successive contestazioni da parte del presunto rappresentato che contesti l'esistenza, la veridicità e la latitudine del mandato (e quindi la sussistenza dei poteri rappresentativi della parte assente dichiarati dal mandatario) contenuto in una mera scrittura privata. Né può valere per il procedimento di mediazione la norma, di cui all'art.185 cpc³ la cui applicazione riguarda solo la causa civile. Il giudice non trae conseguenze pregiudizievoli per l'attrice da tale irregolarità solo in quanto la mediazione in ogni caso non ha potuto aver ulteriore corso a causa dell'assenza dei convenuti Scarpone e Amoruso.

- L'assenza di tali convenuti è del tutto ingiustificata non avendo i medesimi neppure offerto una qualche ragione a presidio della loro assenza. Ne consegue la condanna al pagamento di una somma pari al contributo unificato, come di

² *Le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato*

³ *Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte.*

seguito disposto. Nonché la valutazione di disfavore ai sensi dell'art.116 cpc del contenuto delle loro difese, come *supra* premesso ⁴. La norma dell'art.116 cpc viene richiamata dal legislatore della mediazione (art.8 decr.lgs.cit.) nell'ambito della ricerca ed elaborazione di una serie di incentivi e deterrenti volti a indurre le parti a partecipare attivamente alla mediazione, con la previsione di vantaggi per chi vi partecipa e di svantaggi per chi al contrario la rifugge, al fine di pervenire a un accordo amichevole che prevenga o ponga fine alle liti. Ne consegue che, tali essendo le finalità dell'inserimento nel decreto lgsl.28/10, equivarrebbe a tradire l'intento del legislatore svalutare la portata di tale norma considerandola una mera e quasi irrilevante appendice nel corredo dei mezzi probatori istituiti dall'ordinamento giuridico. Va considerato che nell'attuale situazione della giustizia civile, affetta da una endemica ed apparentemente insuperabile crisi principalmente nei tempi di risposta alla domanda di giustizia, causata dalla imponente mole di cause iscritte nei tribunali e nelle corti; e viste le sempre più gravi conseguenze, economiche ed ordinamentali, derivanti dal ritardo nella definizione dei processi; sia necessario rivalutare ciò che è scritto nella legge. L'argomento di prova appartiene all'ampio armamentario degli strumenti utilizzati dal giudice in un ambito in cui non opera la prova diretta, vale a dire quella dove si ha a disposizione un fatto dal quale si può fondare direttamente il convincimento. Nel processo di inferenza dal fatto al convincimento l'argomento di prova ha la stessa potenzialità probatoria indiretta degli indizi. E come le presunzioni semplici ha come stella polare il criterio della *prudenza* (art.2729 cc) che deve illuminarne l'utilizzo da parte del giudice. Ciò detto si ritiene di poter affermare che la mancata comparizione della parte regolarmente convocata, come nel caso in esame, davanti al mediatore costituisce di regola elemento che a seconda delle circostanze può integrare o anche costituire prova unica a favore della parte chiamante, per l'accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata non comparsa. Ciò secondo l'insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte che ha ritenuto che

⁴ L'art.8 co.IV° bis prima parte del decr. lgsl. 28/2010 relativamente alla *mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione* prevede che *il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.*

l'effetto previsto dall'art.116 cpc può - secondo le circostanze - *anche costituire unica e sufficiente fonte di prova* (Cassazione civile, sez. III, 16/07/2002, n. 10268, che così si esprime: *Quanto a questa ultima norma – art.116 cpc n.d.r.- in particolare, essa attribuisce certo al giudice il potere di trarre argomento di prova dal comportamento processuale delle parti - e però, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ciò non significa solo che il comportamento processuale della parte può orientare la valutazione del risultato di altri procedimenti probatori, ma anche che esso può da solo somministrare la prova dei fatti, Cass. 6 luglio 1998 n. 6568; 1 aprile 1995 n. 3822; 5 gennaio 1995 n. 193; 14 settembre 1993 n. 9514; 13 luglio 1991 n. 7800; 25 giugno 1985 n. 3800*)

- Ulteriore conseguenza dell'assenza ingiustificata dei convenuti è l'improcedibilità della domanda riconvenzionale da essi proposta. La necessità che anche la domanda riconvenzionale debba essere preceduta dall'esperimento di mediazione sia nel caso di mediazione obbligatoria per la materia che la riguarda e sia nel caso di mediazione demandata, la giurisprudenza di questo giudice è costante, cfr. fra le tante ⁵

...va ricordato che la domanda riconvenzionale è cosa ben diversa dalle eccezioni, variamente qualificate che possono essere sollevate dal convenuto. Queste ultime non hanno vita propria, possono al contrario vivere solo all'interno della causa ed in relazione alle domande avversarie alle quali si oppongono.

Ben altra cosa la domanda riconvenzionale la quale, come dimostra il prosieguo questa causa, può essere dispiegata anche autonomamente altrove, in un altro procedimento, anche assumendo se del caso forma e veste di domanda attorea.

La domanda riconvenzionale contiene la richiesta di una pronuncia che ha per oggetto un bene della vita (in senso lato) che la parte richiede al giudice.

Essa è idonea a supportare un'autonoma causa e controversia e come tale, ove previsto o ordinato dal giudice, è soggetta alle regole di procedibilità previste dall'art. 5 decr.lgs.28/10.

⁵ Trib. Roma Sezione Distaccata di Ostia ordinanza del 15-03-2012 - <http://www.mondoadr.it/cms/giurisprudenza/tribunale-di-roma-sezione-distaccata-di-ostia.html>;
Trib.Roma sentenza 27.11.2014 nella causa RG 43423/11 + altre riunite <http://www.mondoadr.it/cms/giurisprudenza/11933.html>

Come confermano testualmente il commi 1 bis e secondo dell'art. 5 l.cit. allorché prevedendo che l'esperienza del procedimento di mediazione (obbligatoria o demandata) è condizione di procedibilità della domanda giudiziale riferiscono tale sanzione alla DOMANDA giudiziale.

A qualsiasi domanda giudiziale.

Da qualsiasi parte provenga, purché sia un vera e propria domanda (non eccezione o altro).

-3- La liquidazione dei danni

Il fatto è del 15/12/2010 quando (...)aveva 47 anni.

E' importante indicare la data del fatto in quanto dal marzo 2001 (l.5.3.2001 n.57) è in vigore il sistema del punto legale al quale il Giudice in virtù della legge 12.12.2002 n.273 può derogare in aumento solo nella misura di un quinto.

Più specificamente la legge (oggi decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private, art.139) prevede che *il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentottantaquattro virgola settantotto; a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.*

Come detto, la legge prevede che *l'ammontare del danno biologico (temporaneo e permanente) liquidato ai fini può essere aumentato dal Giudice in misura non superiore ad un terzo, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.*

Ne consegue che per quanto riguarda il danno biologico permanente da 1 a 9 punti ed il danno biologico temporaneo vanno applicate, *de plano*, le norme suindicate e le relative tabelle applicative (derivanti dai decreti ministeriali di periodico aggiornamento).

Per quanto invece concerne:

1. il danno biologico (temporaneo e permanente) relativo ad aree diverse da quella dei danni *derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti* ed
2. il danno biologico permanente *derivante da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti* per il quale i postumi delle lesioni sono superiori al nove per cento,

il sistema seguito per la valutazione del danno biologico *può muovere* (il corsivo sta a significare che non si tratta di un'applicazione standardizzata ed automatica) dal valore di punto che rappresenta il criterio più ampiamente diffuso nell'ambito dei tribunali.

Invero l'applicazione delle tabelle di punto ha il vantaggio di attenuare la possibilità di trattamenti diversi per situazioni analoghe (come pure quello di consentire alle parti di addivenire più agevolmente a soluzioni transattive extragiudiziali).

Tutto ciò però non può assolutamente offuscare la doverosità da parte del Giudice (correlativa alla legittima aspettativa della parte) che sia valutata specificamente la situazione sottopostagli valendo in tale contesto le tabelle romane quale utile parametro di base.

Il Giudice, nel caso in esame, ritiene applicabili alla fattispecie, **che attiene a fattispecie sub 2 che precede**, le tabelle elaborate dal tribunale di Roma, sia per la inabilità temporanea che per quella permanente.

Quanto all'ulteriore danno non patrimoniale.

Nelle esplicative delle tabelle romane è condivisibilmente previsto fra l'altro....*Per la valutazione equitativa nel caso di effettiva prova (ivi compresa la presunzione nell'ambito del diritto civile) del danno secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26792/2008 (il ristoro di tale danno, infatti, compete a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato potendo in questo caso essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale; b) quando sia la legge stessa a*

prevedere espressamente il ristoro del danno limitatamente ai soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto; c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati dovendo, volta a volta essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr ad es. Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684), si ritiene necessario prendere in considerazione, per il concreto esercizio del relativo potere, un criterio che utilizzi, al fine di individuazione della somma adeguata a quanto provato, un importo percentuale di quanto liquidato a titolo di danno biologico in misura ordinariamente non eccedente il 60%, tenuto conto che nelle tabelle del danno biologico elaborate dal Tribunale non era compresa alcuna quota relativa al cd danno non patrimoniale soggettivo.

Premesso che il fatto in sé costituisce reato di lesioni colpose, non v'ha dubbio alcuno che debba essere riconosciuto all'attrice (a prescindere dall'esistenza o meno di querela) la voce di danno non patrimoniale relativa alla sofferenza ed al patimento che ne sono derivati (descrittivamente *danno morale*) con applicazione, per la quantificazione, dei criteri, scaglioni e *range* elaborati a tale proposito per il danno permanente dal tribunale capitolino.

Ritiene il giudice che, in via di personalizzazione, con applicazione dei criteri, scaglioni e *range* elaborati a tale proposito dal tribunale romano nella voce mediana non risultino altri crediti risarcitori.

Esaminata e condivisa la relazione peritale d'ufficio, ben motivata ed immune da errori o vizi logico-tecnico-giuridici, ed in assenza di specifiche e valide contestazioni, va evidenziato che l'attrice ha subito a seguito dell'evento i seguenti danni:

Va pertanto ritenuto che l'attore ha subito a seguito dell'evento i seguenti danni:

1. invalidità permanente 12 %
2. invalidità temporanea 100% di gg.40
3. invalidità temporanea 75% di gg 50
4. invalidità temporanea 50% di gg.30
5. invalidità temporanea 25% di gg 30
6. spese

L'ammontare del risarcimento viene pertanto così determinato:

- invalidità permanente: €25.000=

- invalidità temporanea: € 10.650=
- spese documentate e riconosciute: € 2.246=

Le somme riconosciute sono la risultanza della rivalutazione alla data della decisione (secondo le tabelle aggiornate): ed invero solo attraverso il meccanismo della rivalutazione monetaria è possibile rendere effettivo il principio secondo cui il patrimonio del creditore danneggiato deve essere ricostituito per intero (quanto meno per equivalente); essendo evidente che, pur nell'ambito del vigente principio nominalistico, altro è un determinato importo di denaro disponibile oggi ed altro è il medesimo importo disponibile in un tempo passato).

Inoltre è giusto **riconoscere ed aggiungere** (il ristoro per) un ulteriore danno consistente nel mancato godimento da parte del danneggiato dell'equivalente monetario del bene perduto per tutto il tempo decorrente fra il fatto e la sua liquidazione. Ed invero devesi a tale fine fare applicazione delle presunzioni semplici in virtù delle quali non si può obliterare che ove il danneggiato fosse stato in possesso delle somme predette le avrebbe verosimilmente impiegate secondo i modi e le forme tipiche del piccolo risparmiatore in parte investendole nelle forme d'uso di tale categoria economica (ad esempio in azioni ed obbligazioni, in fondi, in titoli di Stato o di altro genere) ricavandone i relativi guadagni. Con tali comportamenti oltre a porre il denaro al riparo dalla svalutazione vi sarebbe stato un guadagno (che è invece mancato) che pertanto è giusto e doveroso risarcire, in via equitativa, con la attribuzione degli interessi legali.

Il calcolo di tali interessi viene effettuato in virtù della sentenza del 17.2.1995 n.1712 della Suprema Corte procedendo prima alla **devalutazione** alla data del fatto dannoso degli importi che erano stati rivalutati alla data della sentenza; e successivamente calcolando sugli importi rivalutati anno per anno i relativi interessi legali ai tassi stabiliti per legge anno per anno, senza alcuna capitalizzazione.

In definitiva all'attrice, previa riduzione del 15% per il concorso di colpa, spetta complessivamente la somma di € 34.000,00= oltre interessi legali fino al saldo.

Al pagamento di tale somma i convenuti vanno in solido condannati.

Le spese (che vengono regolate secondo le previsioni – orientative per il giudice che tiene conto di ogni utile circostanza per adeguare nel modo migliore la liquidazione al caso concreto- della l.24.3.2012 n.27 e del D.M. Ministero Giustizia 22.7.2012 n.140)

vanno compensate per un terzo vista la parziale soccombenza e vengono come da richiesta liquidate, in favore dei difensore antistatario, come in dispositivo.

La sentenza è per legge esecutiva.-

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:

- **DICHIARA** improcedibili le domande riconvenzionali di (...) e (...);
- **CONDANNA** (...), (...) e la spa (...)i in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido, al pagamento in favore di Tiziana Damiani, alla quale attribuisce concorso di colpa nella misura del 15%, della complessiva somma di **€.34.000,00==** oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- **CONDANNA** (...) e (...) al pagamento, a favore dell'Erario, di una somma, per ciascuno, pari all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio, mandando alla cancelleria per la riscossione;
- **CONDANNA** (...), (...) e la spa (...)i in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido, al pagamento in favore dell'avv. Pietro Di Tosto antistatario, delle spese di causa che liquida in complessivi €3.000,00 per compensi oltre IVA e CAP e spese generali; spese di consulenze tecniche di ufficio a carico dei convenuti;
- **SENTENZA** esecutiva

Roma lì 17.12.2015

Il Giudice
dott.cons.Massimo Moriconi